Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b
33057 Palmanova (UD)
Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517
https:// friuliveneziagiulia.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

COMUNICATO UFFICIALE N. 102 DEL 27/04/2024

Sommario

Comunicazioni della F.I.G.C. 2
Comunicazioni della L.N.D. 2
Comunicazioni del Comitato Regionale 2
Comunicazioni per l'Attività del Settore Giovanile e Scolastico Friuli Venezia Giulia 2
Comunicazioni per l'Attività di Base 2
Modifiche Al Programma Gare 2
RISULTATI GARE 2
GIUSTIZIA SPORTIVA 3
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 3
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 5
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 6
Errata Corrige 6

BCC CREDIFRIULI
GRUPPO BCC ICCREA

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/04/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 13 Giornata - R			
FULGOR	- UNION 91	v.del.	

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Tommaso Cagol (effettivo) nella seduta del 27/04/2024 in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 25/ 4/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 25/ 4/2024 FULGOR - UNION 91

IL G.S.T.

- A scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 26/04/2024;

- visti i contenuti del preannuncio dd. 26/04/24 e del successivo ricorso dd. 26/04/24 – ritualmente e tempestivamente depositati e trasmessi alla Controparte - con i quali la Società ASD FULGOR eccepiva l'irregolarità della gara sostenendo testualmente, tra le altre cose, che:

- "*negli attimi in cui il calciatore n. 9 si apprestava ad uscire, e prima ancora che la sostituzione fosse formalmente autorizzata dall'arbitro (tanto che il calciatore per uscire dal campo e raggiungere la panchina eseguiva un tragitto più lungo al fine di far trascorrere del maggior tempo, visto il risultato fin lì favorevole), l'arbitro si avvicinava al calciatore stesso e lo ammoniva estraendo il (secondo) cartellino giallo. A quel punto l'Arbitro, accortosi che il calciatore n. 9 era già stato ammonito, estraeva quindi il cartellino rosso per espellerlo;*
- *tutto ciò accadeva mentre il calciatore n. 19 non era stato formalmente autorizzato dall'Arbitro ad entrare in campo; che quindi non aveva ancora formalizzato ed autorizzato la sostituzione;*
- *Tantoché nel frangente, l'Arbitro ammoniva anche il calciatore n. 19 proprio perché si apprestava ad entrare in campo senza la sua preventiva autorizzazione. Questo risulta confermato dallo stesso Direttore di gara che nel referto da lui compilato, scrive: "2 Tempo Regolamentare 27' 19 - PONTE PAOLO Entra, rientra o esce intenzionalmente dal Terreno di Gioco senza la preventiva autorizzazione dell'Arbitro". Appare oltremodo evidente che la sostituzione non era ancora avvenuta e non era stata preventivamente autorizzata dall'Arbitro; e che il comportamento del calciatore che non ha atteso la predetta preventiva autorizzazione alla sostituzione per entrare in campo, ha comportato la giusta sanzione con l'ammonizione*;
- *"Relativamente alla seconda ammonizione del calciatore n. 9 dell'UNION 91, l'arbitro nel referto da lui compilato scrive nuovamente che: "2 Tempo Regolamentare 27' 9 - NASCIMBENI ALESSANDRO [DOPPIA AMMONIZIONE] Riceve una seconda Ammonizione nella medesima Gara - Entra, rientra o esce intenzionalmente dal Terreno di Gioco senza la preventiva autorizzazione dell'Arbitro". Appare anche qui oltremodo evidente che il calciatore n. 9 non ha atteso la preventiva autorizzazione dell'Arbitro per abbandonare il terreno di gioco. E se lo ha inizialmente fatto, come indicato dall'arbitro, è poi rientrato nello stesso durante gli attimi precedenti alla sostituzione (nuovamente senza essere autorizzato); sicché l'Arbitro lo ha ammonito per il suo comportamento. Tutto ciò, quindi, prima che la sostituzione fosse stata preventivamente autorizzata, e quindi concretizzata";*

La ricorrente, in definitiva, riferiva che:

- "*quando l'arbitro ammoniva il calciatore n. 9 dell'UNION 91 per la seconda volta, al 27esimo del secondo tempo, lo stesso calciatore era all'interno del terreno di gioco (doveva quindi ancora uscire), mentre il calciatore n. 19 era ancora fuori dal terreno di gioco a bordo campo in attesa di entrare. Nonostante il calciatore n. 9 fosse quindi già stato ammonito per la seconda volta, e quindi espulso, l'Arbitro autorizzava comunque il cambio con il calciatore n. 19, prima di riprendere poi il gioco";*

concludendo che:

- ***"non essendo stata dall'Arbitro preventivamente autorizzata la sostituzione e non essendosi essa concretizzata al momento in cui il calciatore n. 9 ha subito la seconda ammonizione** e la relativa espulsione, la squadra dell'UNION 91 non poteva più effettuare la predetta sostituzione del n. 19 con il n. 9, ma bensì (eventualmente) con un altro calciatore; **e la squadra UNION 91 avrebbe dovuto proseguire la gara in inferiorità numerica e cioè con dieci calciatori in campo e non con undici, com'è effettivamente avvenuto";***
- la gara, per l'irregolarità sopra descritta, non può essere considerata regolare e, parimenti, non regolare può essere considerato il risultato conseguito sul campo (che ha visto prevalere con il risultato di 1-4 la società UNION 91 sull'ospitante);

- letta la memoria difensiva depositata dalla Società ASD UNION 91 con la quale, al contrario, si rappresenta una sequenza dei fatti in buona parte divergente, e cioè che la seconda ammonizione (con conseguente espulsione) sarebbe stata comminata al calciatore n. 9 dell'UNION 91 solo una volta che questo non solo era già uscito dal terreno di gioco, ma si trovava ormai in panchina, al contrario del n. 19 che era già entrato sul terreno di gioco concretizzando la sostituzione che, pertanto, era da considerarsi definitivamente perfezionata. Di più, afferma la Società resistente che a precisa domanda dei propri dirigenti, l'arbitro aveva rassicurato la società ospite sulla possibilità di proseguire la gara con undici calciatori effettivi, confermando di aver considerata già avvenuta la sostituzione e ribadendo tale circostanza anche al termine della gara stessa;

- sentito l'arbitro in apposita conferenza telefonica, e tenuto conto che nell'occasione il direttore di gara ha:

- confermato la circostanza affermata dalla Società resistente nella propria memoria difensiva, e cioè che il calciatore n. 9 si trovava già in panchina nel momento in cui gli veniva comminata la seconda ammonizione;
- confermato di aver considerato già avvenuta la sostituzione al momento dell'espulsione del calciatore n. 9, e di aver ribadito tale versione a gara terminata;
- precisato di essere stato informato – durante una pausa del gioco - della volontà di procedere ad una sostituzione, ma di aver chiesto alla società ospite di attendere il tempo necessario al posizionamento (da parte dello stesso arbitro) del pallone nel punto preciso da cui il gioco avrebbe, poi, dovuto riprendere con un calcio di punizione;
- riferito di essersi avveduto che, nell'attesa gli consegnassero il pallone, **la squadra ospite aveva già proceduto alla sostituzione, disattendendo così la propria indicazione e che, per tale motivo, ha ritenuto di ammonire i due calciatori**, pur ritenendo ormai avvenuta la sostituzione;

- Avuto riguardo alla norma di riferimento, e più precisamente la Regola n. 3 del Giuoco del Calcio, che nel disciplinare la procedura della sostituzione tra calciatori prevede, tra l'altro, che "*per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, deve essere osservata la seguente procedura:*

- ***l'arbitro deve essere informato** prima che la sostituzione avvenga;*
- ***il calciatore che viene sostituito riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco,** a meno che sia già fuori di esso;*
- ***il calciatore di riserva entrerà sul terreno di gioco soltanto** … (omissis) … **dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'arbitro**.*
- ***la sostituzione si concretizza** nel momento in cui il calciatore di riserva entra sul terreno di gioco; da quel momento, colui che ne è uscito diventa un calciatore sostituito e il subentrante diventa un titolare e può eseguire qualsiasi ripresa di gioco"*

- Considerato che dall'esame della norma di riferimento emerge chiaramente la necessità che **prima della sostituzione** non solo l'arbitro venga **informato** (circostanza che nel caso di specie si è senz'altro verificata), **ma anche che entrambi i calciatori interessati siano espressamente autorizzati** dallo stesso direttore di gara;

- Considerato, altresì, che tale ultima circostanza rende irrilevante la sequenza dei fatti così come (diversamente) prospettata dalle Parti, dovendosi la valutazione del sottoscritto Giudice Sportivo necessariamente soffermarsi innanzitutto sul rispetto della norma di riferimento e della procedura ivi prevista (e, quindi, sulla sussistenza o meno della previa autorizzazione prestata dall'arbitro ai due calciatori), prima ancora che sul luogo e sul momento esatto in cui la seconda ammonizione sia stata comminata al calciatore n. 9 dell'UNION 91;

- Accertato che, nel caso di specie, l'arbitro ha dichiarato di aver ritenuto di validare (a posteriori) una sostituzione che lui stesso, però, aveva ritenuto irregolare, dal momento che le ammonizioni comminate ai due protagonisti sono state motivate esattamente dall'aver quest'ultimi disatteso una sua precisa indicazione circa modalità e tempistica della sostituzione stessa;

- Tenuto conto, pertanto, che **sanzionare due calciatori per non essersi attenuti ad una precisa indicazione circa la procedura della sostituzione presuppone ineludibilmente che gli stessi non potessero considerarsi (ancora) autorizzati alla sostituzione stessa,** non essendo i provvedimenti assunti evidentemente compatibili con le norme che disciplinano la procedura della sostituzione (diversamente i calciatori non avrebbero potuto essere oggetto di sanzione alcuna);

- Atteso che, in definitiva, **la sostituzione non poteva ritenersi autorizzata e concretizzata ai sensi della citata Regola n. 3** del Giuoco del Calcio e che, per quanto oggettivamente macchinoso e inusuale, il rispetto della norma avrebbe imposto che l'arbitro, ammoniti i calciatori per essere rispettivamente usciti ed entrati sul terreno di gioco senza la sua autorizzazione, provvedesse all'espulsione del n. 9 per somma di ammonizioni, facesse uscire dal terreno di gioco il n. 19 e consentisse un'eventuale (nuova) sostituzione solamente con un calciatore diverso;

- Ritenuto, pertanto, che l'arbitro sia incorso in un – seppur davvero singolare - errore tecnico tale da influire sul regolare svolgimento della gara, dal momento che la squadra ospite avrebbe dovuto giocare per buona parte del secondo tempo di gara con dieci calciatori, e non undici come avvenuto, e che di conseguenza la gara deve essere dichiarata irregolare e dovrà essere ripetuta;

- Visti gli artt. 10, n. 5 lett. c), 65 lett. d) e 67 del C.G.S.,

P.Q.M.

- accoglie il ricorso presentato dalla ASD FULGOR e dispone la restituzione della tassa ricorso;

- conferma tutti i provvedimenti disciplinari già assunti e di cui al C.U. n. 101 del 26/04/2024;

- non omologa il risultato della gara in epigrafe così come conseguito sul campo con il punteggio di 1-4 in favore della ASD UNION 91 e dispone la ripetizione della gara trasmettendo gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale F.I.G.C - L.N.D per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione della presente delibera in data odierna in ossequio alla stringente tempistica imposta dall'abbreviazione dei termini di cui al CU 156/A della F.I.G.C..

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore
avv. Severino Lodolo, componente
avv. Priscilla Bortolin, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 26.04.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-30/2023-2024 RECLAMO della Società ASD TOLMEZZO CARNIA (Campionato Allievi Under 17 Regionali Elite Gir. A Sangiorgina – Tolmezzo Carnia) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della suddetta gara disputata il 14.04.2024 (in C.U. n. 97 Comitato Regionale FVG del 18.04.2024)

Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 97 del 18.04.2024, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava la squalifica per 3 (tre) giornate effettive a carico del calciatore Simone LENA, tesserato per la ASD Tolmezzo Carnia (Campionato Allievi Under 17 Regionali Elite Gir. A, gara Sangiorgina – Tolmezzo Carnia del 14.04.2024), "*perché, a gara terminata, proferiva reiterate espressioni irrispettose ed irriguardose all'indirizzo dell'arbitro, nonché espressioni minacciose all'indirizzo di una persona presente tra il pubblico*".

Avverso tale decisione, dopo avere formalizzato preannuncio in data 19.04.2024 e avere chiesto e immediatamente ottenuto copia degli atti di gara, proponeva rituale reclamo la ASD Tolmezzo Carnia in data 23.04.2024, evidenziando:

- come il giovane calciatore si sarebbe realmente pentito dell'occorso, in relazione a frasi comunque proferite verso l'arbitro in una situazione di esasperata tensione a fine gara;
- come la frase rivolta al pubblico, avente "*tono poco credibile e non intenzionalmente idonea a ingenerare alcun turbamento*" fosse conseguita a una offesa al "*territorio di appartenenza della nostra squadra*".

Veniva richiesto l'annullamento della sanzione, o comunque la sua riduzione nella misura reputata di equità e giustizia.

Avendo la parte reclamante rinunciato ai termini di cui all'art. 77 C.G.S., veniva disposta udienza di discussione del reclamo dinnanzi alla Corte Sportiva d'Appello per il giorno 26.04.2024 alle ore 19.00.

Prima di procedere alla audizione delle parti, si riteneva opportuno sentire a chiarimento e miglior ricostruzione dei fatti il direttore di gara, anche in relazione alla possibile provocazione da parte del pubblico presente, provvedendo alla verbalizzazione delle dichiarazioni alla presenza del Rappresentante dell'A.I.A.

Introdotte le parti, il Presidente della società reclamante, preso atto dei contenuti del verbale di audizione del direttore di gara, di cui veniva data lettura, nonché della previsione dell'art. 36, co. 1 lett. a) CGS nel testo vigente e così come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in CU n. 165/A del 20.04.2023 – recante la **sanzione minima** "*per **4 giornate** o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o **irriguardosa** nei confronti degli ufficiali di gara*" – dichiarava di rinunciare al reclamo proposto, nella consapevolezza dei poteri attribuiti alla C.S.A.T. dall'art. 78 C.G.S. secondo cui tale organo di giustizia può, in sede di reclamo, rivalutare, "*in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado*" con possibilità dunque, decidendo nel merito, anche di "*aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti*".

Sul punto si osserva che la rinuncia al reclamo è ammessa, sia pure implicitamente, dalla disposizione di cui all'art. 49, co. 6, C.G.S., a condizione che essa sia ritualmente portata a conoscenza dell'organo di giustizia, con le stesse modalità previste per la presentazione del reclamo, prima che la vertenza venga trattenuta in decisione.

Nel caso di specie, l'atto di rinuncia è stato espressamente formulato dal Presidente della ASD Tolmezzo Carnia prima dell'inizio della discussione dinnanzi alla C.S.A.T., di tal ché, dovendosi considerare lo stesso tempestivo ed efficace, il reclamo in questione va dichiarato improcedibile con conseguente incameramento del contributo di giustizia ai sensi dell'art. 48, co. 5, C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preso atto della rinuncia formalizzata in udienza da parte della reclamante:

- dichiara il reclamo improcedibile;
- dispone il definitivo addebito del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 27.04.2024.

Il Segretario	Il Presidente
(Silvia Romanin)	(Ermes Canciani)